

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (PA) MAUGERI | Presidente |
| (PA) SANTANGELI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) SCANNELLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) MAZZU' | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) CAMBOA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 10/09/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 15.03.2013, anticipatamente estinto in corrispondenza della 51° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-*sexies* del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 1.371,90 per commissioni rete distributiva e spese di istruttoria, oltre interessi legali dall'estinzione.

L'intermediario costituitosi eccepisce quanto segue:

- il contratto espressamente riconosce e disciplina il diritto del finanziato alla restituzione degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata;
- il "Piano annuale di rimborso" – che costituisce parte integrante del contratto – a sua volta precisa che la quota parte rimborsabile dell'importo delle "Commissioni Rete Distributiva" (lettera D) è individuata nella misura massima del 60%. Inoltre, sono indicati gli importi che verranno rimborsati, per ciascuna delle voci di costo previste dettagliate in base al periodo temporale in cui verrà effettuata la richiesta di estinzione anticipata, ovvero riferiti al pagamento delle singole rate come da piano di ammortamento;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che in sede di conteggio estintivo è già stata stornata la somma di euro 673,95 a titolo di commissioni rete distributiva non godute, così come previsto dalle condizioni generali di contratto;
- le commissioni di rete distributiva, si riferiscono sia ad attività *up-front* sia *recurring* ed il contratto indica chiaramente le modalità ed i criteri di rimborso di tale unica voce;
- la non applicabilità degli orientamenti delineatisi con la sentenza della Corte di Giustizia cd sentenza Lexitor al contratto in esame;
- la richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non goduti non deve neppure essere presa in considerazione, in quanto nessun importo è stato addebitato al Cliente a tale titolo e quindi nessun diritto potrà essere vantato per la parziale restituzione di somme mai versate;
- la non ripetibilità delle spese di istruttoria in virtù della loro natura *up-front*;
- la non ripetibilità delle spese legali.

Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede il rigetto delle domande attoree perché infondate.

Con memoria di replica del 18.06.2020 parte ricorrente dichiara di non aver nulla da riscontrare, insistendo per la trattazione del ricorso.

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93 e in risposta all'eccezione sollevata dall'intermediario sull'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*" (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi oggetto di controversia attengono le spese di istruttoria e le commissioni rete distributiva, entrambi aventi natura *up-front*.

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee" secondo quanto precisato in tabella.

